

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2019, n. 4-195

**Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis del d.lgs. n.152/2006, inerente il progetto "Seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico CHESAL - SELLETTA 4" localizzato nel comune di Bardonecchia (TO). Cat. B1.5 - Pos. 2019-02/VAL.**

A relazione degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

In data 24 gennaio 2019, il Delegato del Legale Rappresentante della Società COLOMION S.P.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27bis del d.lgs. n.152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "Seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico CHESAL – SELLETTA 4", localizzato nel Comune di Bardonecchia.

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 10 c.2 della l.r. n.40/98.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, con DD n. 341 del 05.02.2019, il suddetto procedimento al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

Con nota prot. n. 5840 del 05.02.2019, ai sensi dell'art. 27bis, comma 2 del d.lgs. n.152/2006, è stata comunicata alle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e l'esercizio dell'opera, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione.

Ai sensi dell'art. 27bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è stata verificata da parte dell'autorità competente, delle amministrazioni e degli enti interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e l'esercizio dell'opera, l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata e non sono state richieste integrazioni.

In data 05.03.2019, prot. n. 6019, il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha inviato ai comuni interessati la richiesta di informativa nell'albo pretorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 27bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

In data 04/03/2019 è stato pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. n.152/2006. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27bis, comma 4 del d.lgs. n.152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico. Durante la fase di consultazione del pubblico non sono pervenute osservazioni..

L'opera rientra nella categoria progettuale B1.5 della l.r. n.40/98 (di cui al punto 7, lett. c dell'all. IV al d.lgs. n.152/2006) e la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art.136 e dell'art. 142, comma 1 lettere d, g, h del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., in forza del DM

21/02/1953 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia”.

Il progetto consiste nello smantellamento dell’attuale seggiovia biposto “Chesal-Selletta” e della sciovia “Selletta II”. Sulla nuova linea “Chesal-Selletta” verrà posizionata la seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico che consentirà di operare con una portata oraria pari a 1975pp.

Nell’ambito dei lavori istruttori il Responsabile di procedimento ha convocato l’Organo Tecnico regionale ed ha indetto la Conferenza di Servizi a cui sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all’art. 9 della citata legge regionale e l’Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell’Organo Tecnico regionale.

Le riunioni dell’Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi istruttoria si sono svolte nella giornata del 28.03.2019 a seguito delle quali il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha richiesto integrazioni con nota n. 22108 del 13/5/2019.

La documentazione integrativa è stata presentata in data 04.06.2019 dal delegato del legale rappresentante della Società COLOMION spa.

In data 10.06.2019, prot. n. 26662, ai sensi dell’art. 27bis, comma 7 del d.lgs. n.152/2006, è stata convocata la Conferenza dei Servizi.

Le riunioni dell’Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi si sono svolte nella giornata del 20/06/2019.

Dato atto che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, rilasciata dalla Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio- Settore territorio e paesaggio, nota n. 15613 del 14/06/2019);
- autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” rilasciata dalla Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, nota prot. n. 33472 del 22/07/2019);
- nulla osta ai sensi del d.lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche in capo al Ministero dello Sviluppo Economico (nota n. 49912 del 26/03/2019).

Dato inoltre atto che, a seguito di formale richiamo (nota prot. n. 29296 del 25.06.2019) da parte del Responsabile del procedimento all’espressione in conferenza del parere di competenza ai sensi dell’articolo 27bis del Codice Ambiente, l’Unione montana Alta Valle Susa, con nota n. 868 del 22/07/2019, ha dichiarato che procederà all’approvazione finale del progetto ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 337 del 16/11/2012 sulla base del progetto esecutivo e del nulla osta tecnico rilasciato dall’USTIF di cui all’art. 3 del D.P.R. 753/80, a seguito del provvedimento di VIA.

Analogamente l’USTIF, a seguito del citato richiamo, con nota n. 153478 del 22/07/2019, ha dichiarato che procederà al rilascio del nulla osta tecnico ex art. 3 del d.p.r. 753/80 sulla base del progetto definitivo funiviario ai sensi del punto 2.1.2 dell’allegato tecnico al d.d. n. 337 del 16/11/2012.

Ai fini dell’espressione circa la compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto, sono inoltre stati acquisiti i contributi e pareri dei componenti dell’Organo tecnico regionale e dei soggetti interessati:

- e-distribuzione, nota n. 78182 del 11/02/2019
- ACEA Pinerolese Industriale, nota n. 40559 del 14/03/2019
- ENAC, nota n. 31721 del 19/03/2019
- Comando provinciale VVFF Torino, nota n. 11494 del 29/03/2019
- Unione Montana Alta Valle Susa, nota n. 701 del 21/06/2019
- ARPA, Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest, Relazione di contributo tecnico-scientifico, nota n. 59649 del 03/07/2019

- Ministero per i beni e le attività culturali-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota n. 11700 del 04/07/2019
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, nota n. 17994 del 11/07/2019
- Comune di Bardonecchia (DGC n.84 del 11/07/2019)
- Settore Regionale Geologico, nota n. 33093 del 19/07/2019
- Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, nota n. 33472 del 22/07/2019

Tenuto conto che il proponente, sulla base della comunicazione di ENAC (prot. n. 31721 del 19.03.2019), ha presentato asseverazione di esclusione del progetto dall'iter previsto per la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici.

Tenuto inoltre conto che il Comune di Bardonecchia con DGC n.84 del 11/07/2019 ha dichiarato la compatibilità urbanistica dell'intervento con con le N.T.A. del Comune di Bardonecchia.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi come da verbale del 20/6/2019 depositato agli atti del Rup, nonché di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio del Provvedimento di VIA., unitamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A alla presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere e degli interventi, che consentono di risolvere le criticità ambientali riscontrate durante l'istruttoria.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs n.152/2006 le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.152/2006 il proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'allegato A, è tenuto a trasmettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.

visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

vista la L.R. n. 23/2008

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.

preso atto dei verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, dei verbali delle riunioni dell'Organo Tecnico regionale e di tutti i contributi tecnici acquisiti e depositati agli atti del Rup;

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17.10.2016, e attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di rilasciare il presente Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis del d.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto: “Seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico CHESAL – SELLETTA 4” localizzato nel comune di Bardonecchia (TO), presentato dalla Società COLOMION spa., subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere e degli interventi previsti;

di dare atto che il presente Provvedimento comprende il Provvedimento di VIA e i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, rilasciata dalla Regione Piemonte;
- autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” rilasciata dalla Regione Piemonte;
- nulla osta ai sensi del d.lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche in capo al Ministero dello Sviluppo Economico;

di dare atto che l’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 146 del d.lgs. n.42/2004, è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell’art. 46 comma 2 del d.lgs. n.327/2001;

di stabilire che, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 5 del d.lgs. n.152/2006 il Provvedimento di VIA ha efficacia per cinque anni dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

di dare atto che, in nessun caso, la Regione Piemonte è da ritenersi responsabile verso il proponente e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l’esecuzione dell’opera derivanti dalla realizzazione della stessa.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale di deposito progetti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

(omissis)

Allegato

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006, inerente il progetto "Seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico CHESAL – SELLETTA 4" localizzato nel comune di Bardonecchia (TO). Cat. B1.5 - Pos. 2019-02/VAL."- ex art.12 della l.r. n.40/1998.

**Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA, delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006.**

## **Indice generale**

1	Premessa.....	2
2	Condizioni ambientali.....	2
	2.1 Progettazione definitiva/esecutiva.....	2
	2.1.2 Gestione cantiere e rifiuti.....	2
	2.1.3 Opere a verde.....	3
	2.2 Corso d'opera.....	3
	2.2.1 Gestione cantiere.....	3
	2.3 Post operam.....	5
	2.3.1 Avifauna.....	5
3	Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati.....	5
	3.2 Autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89.....	6
4	Ulteriori prescrizioni e osservazioni.....	7
	4.1 Tutela archeologica.....	7
	4.2 Compatibilità elettromagnetica.....	8
	4.3 Aspetti paesaggistici.....	8

# **1** Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

In particolare al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

## **2** Condizioni ambientali

Di seguito si riportano le condizioni di carattere ambientale, conseguenti all'analisi degli elaborati tecnici e delle integrazioni fornite dal proponente, suddivise per matrice ambientale rispetto alla fase di monitoraggio in cui dovranno essere ottemperate.

### **2.1 Progettazione definitiva/esecutiva**

*Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam*

#### **2.1.1 Componente archeologica**

Dovrà essere elaborato un programma di accertamenti archeologici (saggi o sondaggi) limitatamente all'area interessata dalla realizzazione della stazione di partenza della seggiovia al fine di ridurre il potenziale rischio archeologico.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo tecnico regionale)*

#### **2.1.2 Gestione cantiere e rifiuti**

Il proponente prevede di movimentare circa 18.000 mc e riutilizzare tutti i materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera all'interno delle aree cantiere. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio lavori, dovrà essere attuato il piano preliminare presentato per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, e sarà necessario procedere a completare la caratterizzazione dei materiali da scavo con riferimento ai parametri minimi della tabella 4.1, allegato 4 del D.P.R. 120 del 2017, verificando il rispetto delle concentrazioni soglia di cui alla tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. 152/2006. Laddove la caratterizzazione dei materiali da scavo

evidenziasse, per fenomeni naturali, la presenza di parametri oltre i limiti di cui sopra, il proponente dovrà dar corso alle procedure di cui all'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 120/2017. Gli esiti degli accertamenti dovranno essere trasmessi all'Autorità competente e all'Arpa Piemonte prima dell'avvio dei lavori. Gli inerti provenienti da demolizione di manufatti in calcestruzzo o c.a. sono classificati come rifiuti e devono essere gestiti secondo la relativa normativa.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

I tratti di piste definitive individuati nella tavola "B801-18-RICS4\_SI\_D\_7.2.1 – Organizzazione e viabilità di cantiere" dovranno essere rappresentati con i dettagli progettuali richiesti per la loro autorizzazione.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

### **2.1.3 Opere a verde**

Il piano di manutenzione previsto delle opere a verde dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura fissati in fase progettuale e l'eventuale sostituzione delle fallanze. Si ritiene che i risultati delle campagne di monitoraggio del piano di manutenzione debbano essere inviate anche al Settore Regionale competente per la fase di V.I.A. e al Dipartimento Arpa territorialmente competente.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

## **2.2 Corso d'opera**

*Termine per la verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post Operam*

### **2.2.1 Gestione cantiere**

occorrerà garantire durante la fase di cantiere la presenza di un geologo abilitato (art. 148 del TU) che in caso di affioramento roccioso o terreno con presenza di amianto naturale sospenda immediatamente le operazioni al fine di attivare tutte le procedure individuate nelle Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto. Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di materiale riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica dell'area oggetto di scavo o di movimentazione della terra. Tale relazione dovrà essere depositata all'ufficio Tecnico Comunale che provvedere ad inserirla nella pratica autorizzativa.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

lo strato vegetale superficiale dovrà essere accantonato ove presente, conservato e ridisteso rispettando gli orizzonti naturali. Ove presente un feltro erboso continuo questo dovrà essere conservato in zolle che andranno riposizionate al termine dei lavori. Il varco utilizzato dagli impianti dismessi verrà parzialmente rinaturalizzato a lariceto. Si richiede di segnalare le zone individuate per il rimboschimento con opportuna segnaletica.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

a seguito della valutazione dei passaggi complessivi di mezzi e di elicotteri generati dal cantiere è opportuno valutare se vi sia necessità di adottare delle mitigazioni durante la fase di cantiere e/o ricorrere all'autorizzazione in deroga ai sensi della L. 447/95.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

l'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le

emissioni di polveri e l'inquinamento acustico. L'area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata durante tutta l'esecuzione dei lavori, così come le aree di stoccaggio materiali e rifiuti; dovrà anche essere previsto il contenimento delle acque di dilavamento. Dovranno infine essere verificate le eventuali interferenze con i sottoservizi e risolte in accordo con i gestori delle reti. I lavori dovranno essere eseguiti mantenendo le distanze di sicurezza dai cavi delle linee aeree.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

nella fase di cantiere dovranno essere perseguite strategie quali l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate, e il frazionamento temporale delle attività rumorose, in modo da contenere maggiormente il disturbo provocato ai ricettori limitrofi

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte  
(Organo tecnico regionale)*

l'impresa dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri sospese, come ad esempio:

- copertura con teloni dei materiali polverosi trasportati con autocarri;
- una costante bagnatura di materiali polverosi eventualmente stoccati nelle aree di cantiere;
- una costante bagnatura delle piste sterrate di cantiere.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate, a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa, tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/06 e successive integrazioni e modifiche. In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia. Le aree di deposito dei materiali di scavo e costruzione dovranno essere individuate al di fuori delle aree a rischio idrogeologico elevato. Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee e del suolo occorrerà tener conto che:

- le acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls, che contengono una forte componente di materiale solido, dovranno essere adeguatamente trattate;
- si dovrà prevedere la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati "rifiuti speciali" e conferiti a ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento finale;
- l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l'adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;
- per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee si sottolinea la necessità di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d'acqua e sul suolo del cemento e degli additivi;
- il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

E' necessario prevedere l'adozione di specifiche prassi di gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno, che andranno asportati, stoccati, gestiti secondo idonee tecniche di ingegneria agraria.

Le aree interferite durante la fase di cantiere dovranno essere adeguatamente ripristinate, ridistendendo il terreno vegetale accantonato e rivegetandolo con opportune miscele di semi di specie erbacee autoctone adatte alle condizioni climatiche ed appartenenti al corredo floristico delle associazioni potenzialmente presenti nelle aree interferite.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

I rifiuti generati dall'attività di cantiere dovranno essere mantenuti separati, classificati e smaltiti e/o recuperati correttamente. Dovrà inoltre essere prevista l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine fase di costruzione.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA*

## **2.3 Post operam**

### **2.3.1 Avifauna**

In relazione al rischio di impatto delle specie più sensibili di avifauna con i cavi occorrerà una fase di monitoraggio del sito per essere in grado di valutare l'effettiva natura degli impatti e le possibili soluzioni mitigative.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo tecnico regionale)*

## **3 Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati**

### **3.1 Autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004**

Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", rilasciata dalla Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio-Settore territorio e paesaggio, nota n. 15613 del 14/06/2019), è necessario dare seguito alle seguenti condizioni:

l'esecuzione degli interventi sia condotta in rigorosa conformità a quanto descritto e rappresentato negli elaborati progettuali, con particolare riferimento agli atti integrativi datati maggio 2019, sia riguardo agli interventi di nuova realizzazione, sia per gli interventi di recupero ambientale, mitigazione e compensazione paesaggistica, di ricucitura dei varchi esistenti e ripristino delle aree boscate, nonché di ripristino dell'area dell'ex stazione di monte;

per la realizzazione del magazzino si faccia riferimento agli elaborati B801-18\_RICS4\_RI\_D\_1.9.2.3\_0 e B801-18\_RICS4\_RI\_D\_1.9.2.4\_0;

i materiali e le strutture provenienti dallo smantellamento della seggiovia biposto "Chesal – Selletta" e della sciovia "Selletta II" e quelli di risulta dalla demolizione del sottopasso e della vasca dell'acquedotto siano prontamente allontanati in idoneo sito ai fini di consentire la tempestiva attuazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale dei siti, secondo le modalità riportate negli atti progettuali. Per quanto riguarda le fondazioni dei piloni di linea, si provveda alla loro demolizione e rimozione secondo le modalità descritte negli atti progettuali, ovvero demoliti fino a una profondità di 50 cm dal piano di campagna e sia

effettuata la ricopertura con il riporto di terreno e ripristino vegetazionale, in coerenza con l'intorno;

l'abbattimento della vegetazione arborea sia limitato all'indispensabile; il materiale legnoso di risulta sia prontamente allontanato dal bosco;

tutte le superfici interessate da movimentazione di terreno siano raccordate in coerenza con l'andamento morfologico circostante e siano successivamente oggetto di idoneo recupero vegetazionale;

i plinti di fondazione dei sostegni di linea del nuovo impianto siano interrati il più possibile e sia effettuato il ripristino morfologico e vegetativo dei siti interessati dalla loro realizzazione;

tutte le strutture in legno previste in progetto siano opportunamente scurite con impregnante opaco;

le superfici interessate dai lavori e le aree di cantiere siano oggetto di pronto e accurato ripristino e recupero ambientale, al fine di ricostituire, compatibilmente l'esecuzione degli interventi in progetto, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi;

ai fini di una corretta e completa risultanza degli interventi di recupero ambientale e di compensazione attuati nelle varie aree d'intervento, successivamente alla loro esecuzione, siano previste mirate opere di manutenzione, da protrarsi per un periodo necessario a garantire la piena evidenza delle operazioni condotte. Particolare attenzione sia dedicata all'inerbimento delle terre rinforzate, con attività di manutenzione puntuale e prolungata nel tempo per quanto necessario a garantire il completo e duraturo attecchimento vegetazionale.

### **3.2 Autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89**

nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;

la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione dell'impianto di risalita e delle opere di sostegno dei terreni, in particolare quelle in terra rinforzata, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;

in corso d'opera un geologo nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;

per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata, qualora il geologo incaricato riscontrasse in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto; in caso contrario dovranno essere effettuate nuove verifiche di stabilità ed eventualmente modificati i parametri di resistenza e le lunghezze del materiale di rinforzo. Di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;

per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

in relazione alle competenze del gestore e del Direttore di pista in merito alla gestione del rischio valanghivo, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, il Direttore di pista dovrà effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare possibili condizioni di rischio per la pubblica incolumità, anche per fenomeni valanghivi di piccole dimensioni non cartografabili, verificabili su tratti di pendio ad elevata acclività, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di gestione del rischio valanghe, opportunamente aggiornato. Oggetto di particolare valutazione dovrà essere anche lo stato di efficacia delle reti fermaneve previste in prossimità della stazione di monte dell'impianto a difesa di un tratto di pista da sci, specialmente qualora l'altezza del manto nevoso superi quella delle reti o il consolidamento del manto nevoso risulti particolarmente debole da determinare locali distacchi di masse nevose sotto la quota della fila di reti. Un estratto, relativo all'area in oggetto, del Piano di gestione del rischio valanghe dovrà far parte del progetto esecutivo, e dovrà essere trasmesso all'Autorità competente della procedura di VIA, anche ai fini della verifica di ottemperanza ex art. 28 del Dlgs. 152/2006;

tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

durante i lavori di scavo e riporto lungo la linea e presso le stazioni dell'impianto dovranno essere installate, ove necessario, opere provvisorie atte ad impedire il rotolamento di materiale a valle. Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Bardonecchia: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014;

il progetto comprende la proposta di compensazione della superficie boscata trasformata, prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009. Al riguardo si precisa che, al fine di poter usufruire della riduzione dell'entità della compensazione stessa prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989, è necessario che l'intervento sia conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici, ovvero di impianti di interesse pubblico. A tal fine si sottolinea che trova applicazione l'art. 7 della L.r. n° 74/1989, e che pertanto, qualora non sia concessa la dichiarazione di pubblica utilità, o in subordine non sia individuata l'area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 con le modalità dettate dall'art. 5, e sia anche dimostrata la conformità urbanistica al P.R.G.C. secondo quanto previsto dall'art. 5 bis della stessa Legge regionale, l'azione di trasformazione non sia conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, ed il calcolo economico della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 debba essere effettuato secondo quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. n° 26- 4637 del 6 febbraio 2017, adottando per il parametro E "Tipologia e reversibilità della trasformazione" il peso pari ad 1,5.

## **4 Ulteriori prescrizioni e osservazioni**

### **4.1 Tutela archeologica**

Qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, anche dubbi, sarà necessario sospendere i lavori e darne

comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per la predisposizione del sopralluogo.

*Soggetto individuato per la verifica: Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino*

#### **4.2 Compatibilità elettromagnetica**

In caso di nuovi impianti dovrà essere richiesto il nulla osta all'Ispettorato territoriale del MISE (art.95 D.L. n.259/03) e la progettazione di tali opere dovrà tener conto della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture ed i preesistenti impianti. Eventuali reti di comunicazione elettronica ad uso privato sono assoggettate ad autorizzazione ex. art.99 del predetto codice.

*Soggetto individuato per il rilascio dell'autorizzazione: MISE*

#### **4.3 Aspetti paesaggistici**

Per quanto riguarda all'ipotesi di sviluppo del Comprensorio Melezet Alto, non ricompresa nel presente procedimento, presa visione degli elaborati resi disponibili a mero titolo informativo atti a delineare sei diverse alternative d'intervento, si evidenzia che la soluzione 6), nell'ottica di ammodernamento, di miglioramento e di sviluppo del comprensorio sciistico di Melezet, consentirebbe di incrementare la disponibilità delle piste, evitando interventi sulla viabilità militare, di smantellare la sciovia "Seba", di osservare in linea generale le disposizioni del Ppr. Inoltre, riducendo il numero degli impianti esistenti dagli attuali 5 a 3, di cui soltanto 1, la nuova seggiovia "Chesal – Selletta 4", rispetto ai 2 attuali, sciovie "Seba" e "Vallon Cros", risulterà interferente con la fascia del crinale montano di cui alla tav. P4 del Ppr.